

Moncalieri, 22 febbraio 2015

Oggetto: approfondimento sullo Split Payment v.3

Il **1 gennaio 2015**, così come stabilito dall'art. 1 comma 632 della Finanziaria 2015, ha visto la discesa in campo dello **Split Payment**, una procedura che va a mutare profondamente il metodo di gestione dei flussi di cassa connessi all'imposta sul valore aggiunto.

Questo nuovo modo di trattare l'IVA riguarderà da subito i pagamenti di fatture effettuati dal 1 gennaio 2015.

Le amministrazioni pubbliche individuate dalla norma come destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti sono:

- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura C.C.I.A.A.);
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

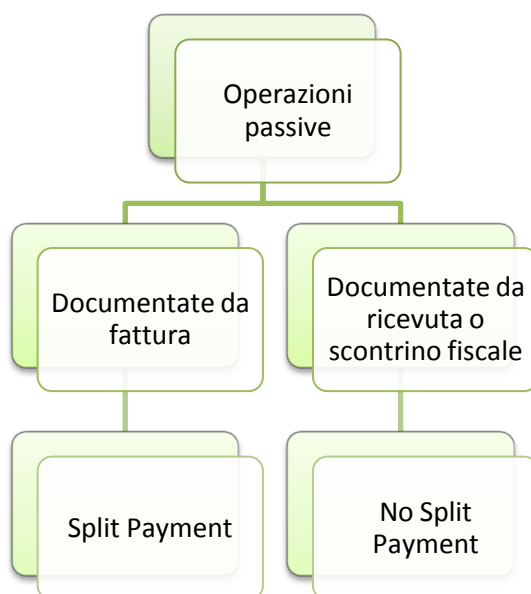
Quando si parla di pagamenti su fatture effettuati **a far decorso dal 1 gennaio 2015** torna utile estrapolare parte del testo dell'articolo sopra richiamato, ovvero quello in cui si dice che le disposizioni: *“trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015.”*

Dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il n. 7 del 9 gennaio 2015, si estrapola poi quanto segue: *“Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data”*, informazione poi confermata nel testo del decreto stesso.

Dall'analisi letterale di quanto sopra riportato si potrebbe quindi trarre la seguente considerazione:

Fatture 2014	Esigibilità immediata	Pagamento al lordo dell'IVA
	Esigibilità differita	Pagamento al lordo dell'IVA
Fatture 2015	Tutte le fatture	Pagamento al netto dell'IVA

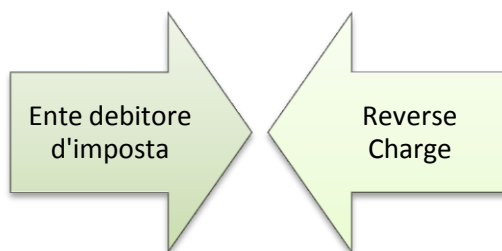
La Circolare 1/E del 9 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce poi come la scissione dei pagamenti interessi le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 33 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale.



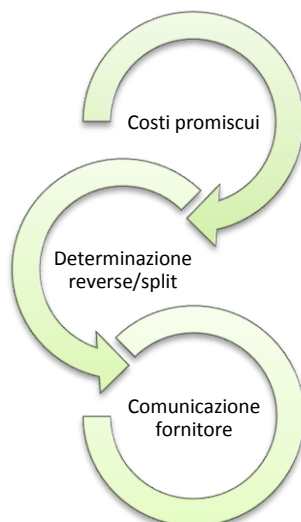
Non si pensi però che lo split interessi tutte le operazioni passive poste in essere dall'Ente. Vengono infatti **esplicitamente escluse** le situazioni in cui:

- L'ente pubblico assume la qualifica di **debitore dell'imposta**, interessando pertanto anche gli acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge.
- L'ente pubblico ricopre il ruolo di **sostituto d'imposta**, sollevando quindi i professionisti dall'assoggettamento alla norma.

Qualche parola in più va spesa in merito all'esclusione delle situazioni in cui gli enti non siano "...debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia IVA...". Da un'analisi tecnica si rileva come l'ente sia debitore d'imposta nel momento in cui, nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale, rimanga soggetto agli obblighi previsti dal reverse charge. Non parrebbe quindi configurarsi a priori l'esclusione per le operazioni derivanti dallo svolgimento di attività commerciali.



Un ulteriore problema è quello inerente ai costi promiscui, nel caso in cui si acquistino beni soggetti in parte allo Split e in parte al Reverse bisognerà determinare correttamente la ripartizione in modo da non sbagliare la trattenuta e versamento all'Erario, oltre a procedere con la comunicazione del trattamento posto in essere al fornitore.



Dal momento in cui l'applicazione di questo meccanismo comporterà il generarsi di crediti IVA sostanziosi per i soggetti economici che operano con la PA è stata introdotta una modifica al decreto IVA finalizzata a rendere più agevole il **rimborso dell'IVA a credito**.

All'interno del dpr. 633/72 viene infatti prevista una "corsia preferenziale" per l'erogazione dei rimborsi iva richiesti da quei soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Questo trattamento, che prevede quindi l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria agli attori sopra individuati, verrà posto in essere già con riferimento al I trimestre 2015.

Per quanto riguarda i soggetti "passivi", ovvero i fornitori, vediamo come gli stessi debbano emettere il documento fiscale con all'interno la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

I fornitori non saranno poi tenuti al pagamento dell'imposta, che non confluirà quindi nel conteggio della liquidazione periodica, dal momento in cui l'adempimento viene traslato all'Ente.

L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

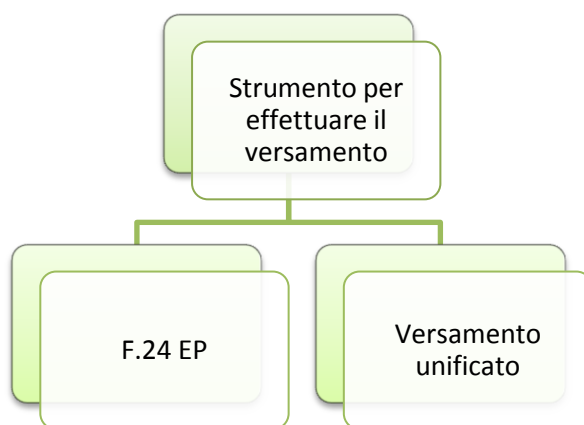
La P.A. può optare per l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura.



Il versamento dell'imposta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo con le seguenti modalità:

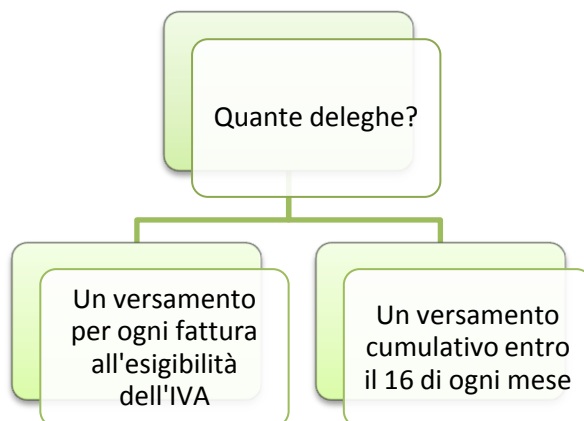
- per le Pubbliche Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia tramite mod. F24 EP. Il codice tributo è "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del DPR 633/1972", che va esposto nel campo "codice tributo/causale" della sezione "Dettaglio versamento";

- per gli Enti che non rientrano nella casistica sopra richiamata, ma autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, mediante versamento unificato.

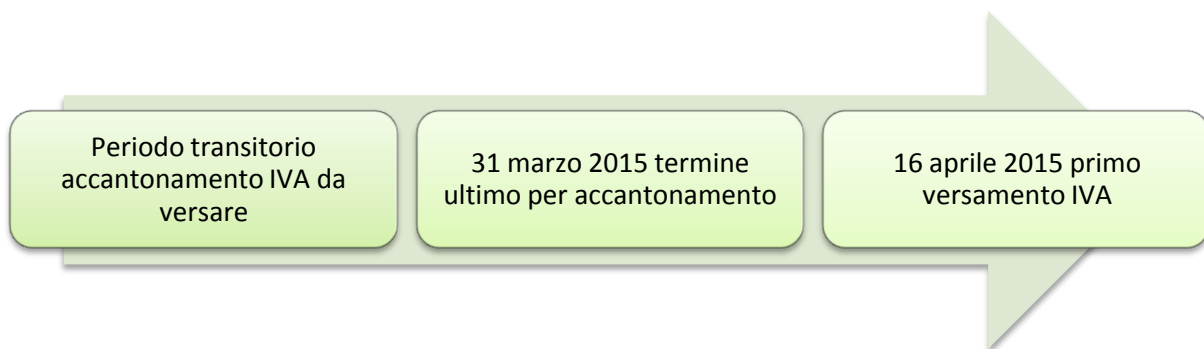


In merito alle tempistiche secondo le quali effettuare il versamento vediamo come entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile l'Ente possa:

- effettuare un pagamento cumulativo giornaliero comprendete tutte le fatture per cui l'IVA è divenuta esigibile in quella data;
- inoltrare una delega per ogni fattura.



Dal decreto emerge infine come sia previsto che, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.



Ai fini della contabilizzazione vediamo poi come:

- per le attività istituzionali l'iva è da imputare a servizi conto terzi;
- per le attività commerciali si movimenta l'entrata titolo III cat 05 e spesa titolo I intervento 07 .



Si conclude ricordando come, in caso di **omesso o ritardato versamento dell'imposta**, l'ente sarà soggetto a **sanzioni**, attualmente previste nella misura del 30% dell'imposta non versata o versata tardivamente.

Queste sanzioni saranno applicabili alle operazioni poste in essere a far decorso dalla data di emanazione del documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, la circolare 1/E del 9 febbraio 2015

PRESENTAZIONE SERVIZIO IVA

Il servizio erogato da Studio Sigaudò prevede:

- Una verifica della contabilità Iva consegnata al fine di verificare la possibilità di cambiamenti all'impostazione adottata dall'Ente sino a quel momento.
- Verifica sulle attività commerciali poste in essere dall'Ente e individuazione del regime contabile appropriato oltre ad eventuali opzioni previste dalla legge.
- Controllo delle registrazioni contabili.
- Compilazione dei registri previsti dal D.P.R. 633/72 e invio degli stessi all'Ente.
- Compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione Iva annuale.
- Consulenza e risposte a quesiti ordinari attinenti alla materia.

Aggiornamento normativo

E' un servizio di News e documentazione per essere costantemente informati sulle novità giuridiche che riguardano la P.A.

Pareri

Un professionista qualificato affronterà il quesito sottoposto alla sua attenzione e fornirà, in tempi rapidi, una risposta chiara ed esaustiva. Il servizio è compreso nel prezzo nel caso in cui i quesiti rientrino in quella che può essere considerata consulenza ordinaria.

Si fa presente come il caricamento del materiale, la redazione dei registri, la liquidazione dell'iva e tutti gli adempimenti fiscali connessi saranno attuati dallo Studio, compito dell'Ente sarà solo quello di effettuare la spedizione della documentazione nelle tempistiche stabilite utili ad operare nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso desideriate **maggiori informazioni** contattate lo **Studio Sigaudò Srl** tramite mail a:

info@studiosigaudò.com

oppure via fax allo: 011.0432476

oppure telefonicamente allo: 011.648.55.94

